

STATUTO SOCIALE

"CENTRUM CORDIS" ALLEANZA PER LE MALATTIE CARDIO-CEREBROVASCOLARI MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI – APS-

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"CENTRUM CORDIS" ALLEANZA PER LE MALATTIE CARDIO-CEREBROVASCOLARI MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI - APS** da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bologna e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera dell'organo direttivo, l'Associazione può istituire unità operative, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, mediante:

- interventi e servizi sociali,
- interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/2/2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6/6/2001 e successive modifiche,
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28/3/2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative,
- formazione universitaria e post universitaria,
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati,
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o di prodotti di cui alla legge 19/8/2016 n. 166 e successive modifiche, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo,
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata,
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Gli scopi principali sono, la sensibilizzazione, la prevenzione e la cura delle MALATTIE CARDIO-CEREBROVASCOLARI definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI(MCNT).

In particolare, l'Associazione si propone di:

- sostenere e rafforzare le azioni di prevenzione e le cure per il miglioramento dello stile di vita dei malati cardiopatici (prevenzione terziaria),
- sostenere la prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari con particolare riguardo alla cardiopatia ischemica, agli accidenti cerebrovascolari, allo scompenso cardiaco ed all'ipertensione arteriosa, alle cure delle cardiopatie valvolari e congenite,
- di sollecitare, ampliare e rendere più efficace la comunicazione tra le figure mediche e paramediche e la comunità di riferimento.

L'associazione per il conseguimento dello scopo sociale può svolgere le seguenti attività:

- organizzare l'attività di prevenzione e di diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, assicurando, in tal caso il funzionamento di ambulatori polispecialistici, in grado di svolgere specifiche campagne di screening diagnostici di massa sulle popolazioni, così come contemplato dalle linee guida europee e internazionali sulla prevenzione nella pratica clinica (versione 2016),
- diffondere i principi e i valori della Carta del Rischio Cardiovascolare con i punteggi individuali così come previsto dall' Istituto Superiore di Sanità compresa l'analisi genetica delle stesse;

- effettuare interventi sanitari e/o di servizio sociale in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche e private,
- realizzare, previa raccolta fondi, o a mezzo contributi, lasciti e donazioni, strutture mediche per lo svolgimento delle attività di prevenzione erogate direttamente dalla Associazione "Centrum Cordis" per il raggiungimento degli scopi statutari,
- contattare e coinvolgere i medici di base ed altre strutture dei territori regionali e nazionali per realizzare iniziative utili a diffondere le attività dell'Associazione; mantenere uno stretto contatto con le Aziende Ospedaliere Pubbliche e Private o con Associazioni AMNCO, SIC, SICCH;
- organizzare incontri e convegni di studio a carattere nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con altre Associazioni che operano nel medesimo settore socio sanitario,
- organizzare manifestazioni artistiche, musicali e culturali, visite guidate a carattere sociale, attività ricreative e sportive;
- promuovere ricerche e pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo (libri, articoli, opuscoli, calendari, filmati, depliant) per garantire una più attenta conoscenza e sensibilizzazione alle patologie cardiache e per l'assunzione di un corretto stile di vita, volto a correggere i fattori di rischio modificabili;
- promuovere e realizzare attività di formazione, educazione sanitaria, riabilitazione in campo cardiologico, corsi di cucina per insegnare una corretta alimentazione per modificare abitudini alimentari sbagliate, che sono fattori di rischio conclamati delle malattie cardiovascolari;
- divulgare attraverso le nuove tecnologie informatiche (siti internet, mailing list, social network) le attività della Associazione,
- collegarsi, mediante forme di collaborazione, scambi culturali e gemellaggi con altre analoghe organizzazioni (pubbliche, religiose, istituzionali ecc ecc) e di ricerca scientifica, italiane ed estere, che si dedicano all'educazione alla salute e ad un corretto stile di vita, nonché alla promozione di attività ricreative ed a carattere sociale;
- promuovere i principi e i valori dell'Associazione e collegarsi ad Associazioni, Istituzioni pubbliche e religiose, Fondazioni, Pubblica amministrazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale².

Per il perseguimento degli scopi e delle attività di cui sopra l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; potrà svolgere ogni operazione ritenuta utile o necessaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzazioni di eventi e manifestazioni finalizzati alla raccolta fondi, realizzazione di campagne pubblicitarie e di comunicazione sociale sui mezzi di informazione.

Potrà svolgere, altresì, operazioni a carattere finanziario, compresi l'acquisto di beni mobili e/o immobili e la stipulazione di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell'Associazione.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, a meno che non ricopra altre cariche esecutive in altre associazioni analoghe;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell'Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo nei modi e nelle forme approvate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo stesso

ART. 5

(Categorie degli associati)

L'Associazione si compone di soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'Atto relativo.

- Soci Ordinari

I Soci ordinari sono coloro che fanno richiesta aderendo al presente statuto corrispondendo ai criteri di idoneità ed hanno diritto di voto. Possono essere soci le persone che abbiano raggiunto la maggiore età, di nazionalità diverse, a prescindere dalla residenza, apolitiche che comunque non ricoprano cariche politiche elettive. Nell'accettazione della domanda a socio, non potranno esserci discriminazioni di alcun tipo. La loro ammissione è subordinata al parere favorevole del Consiglio stesso. L'adesione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa. Ogni Socio è eleggibile alle cariche sociali. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le deliberazioni degli organi Direttivi

dell'Associazione e di pagare le quote sociali. La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé ed i propri familiari.

- Soci Onorari

I Soci onorari sono scelti fra le personalità di alto livello nel campo medico-scientifico e fra coloro ai quali l'associazione deve particolare riconoscenza. Sono nominati dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto in Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. L'assunzione della qualifica di Socio ordinario e dei Soci fondatori comporta per le persone fisiche e giuridiche che siano ammesse a far parte dell'Associazione il sorgere di obblighi di contribuzione così come determinati dal Consiglio Direttivo. Nell'ipotesi in cui i Soci dovessero proporre specifici rapporti di collaborazione con l'Associazione, le relative attività saranno regolamentate da particolari convenzioni. I Soci non potranno vantare diritti a nessun titolo sul patrimonio dell'Associazione.

Tutte le cariche associative previste nel presente statuto sono da ritenersi gratuite.

ART. 6 - (Amici della Associazione)

- **Amici** sono coloro che, non potendo partecipare alla vita dell'Associazione, versano una donazione quale contributo volontario per il suo sostentamento, possono essere persone fisiche o Enti che aderiscono alle finalità ed agli scopi della Associazione. Questi se invitati possono partecipare alle assemblee dei Soci senza diritto di voto.

- **Amici Benemeriti** sono coloro i quali apportano alla Associazione benefici morali e materiali, sono nominati dal consiglio direttivo. Questi se invitati possono partecipare alle assemblee dei soci ma non hanno diritto di voto.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni³.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8
(Organi)

Sono **organi** dell'associazione:

- **l'Assemblea;**
- **il Consiglio direttivo;**
- **il Presidente;**
- **l'Organo di controllo,** se nominato

ART. 9 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche a mezzo mail almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa a norma del co. 2 art. 17 CTS.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- determinare le linee programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare eventuali altri regolamenti interni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge⁴, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità concordate con Presidente e/o Vice presidente.

ART. 20
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23
(Locuzione Ente del Terzo Settore - E.T.S)

L'acronimo E.T.S potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS e nelle more dell'approvazione del RUNTS, nel Registro regionale delle APS.

ART. 24
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.